

*Al comma 10, lettera d), aggiungere in fine le parole:* la pubblicazione è effettuata gratuitamente.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**42. 47.** (ex 38. 16.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagiari, Bagliani, Apolloni.

*Al comma 10, sopprimere la lettera e).*

**42. 48.** (ex 38. 95.)

Malavenda.

*Al comma 10, sopprimere la lettera f).*

**42. 49.** (ex 38. 96.)

Malavenda.

*Al comma 10, lettera f), sopprimere le parole da:* per i redditi da lavoro dipendente sino alla fine della lettera.

**42. 50.** (ex 38. 26.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagiari, Bagliani, Apolloni, Michielon.

*Al comma 10, lettera f), dopo le parole:* nel comune di domicilio fiscale del contribuente, *aggiungere le seguenti:* alla data del 1° gennaio.

**42. 51.** (ex 38. 7.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

*Al comma 10, sopprimere la lettera g).*

**42. 52.** (ex 38. 97.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 11.*

**\*42. 55.** (ex \* 38. 98.)

Malavenda.

*Al comma 11, sostituire le lettere a), b), c), d) ed e) con le seguenti:*

a) la distribuzione effettiva della spesa sul territorio dello Stato per le spese trasferite sulla base dei dati a consuntivo;

b) la distribuzione teorica della spesa sul territorio dello Stato basata sull'applicazione di parametri oggettivi che facciano riferimento al dato medio nazionale;

c) riconoscimento agli enti che presentino valori di spesa superiori a quelli medi della facoltà di variare l'aliquota prevista dalla lettera d) del comma 9 sino al 2 per cento;

d) riconoscimento di maggiori trasferimenti erariali ai comuni in relazione alla differenza tra il gettito dell'addizionale comunale di cui al comma 9 aumentata dell'addizionale del 2 per cento di cui alla lettera e) del presente comma e le spese così come determinate alla lettera a);

e) intervallo di tempo non superiore a 5 anni entro cui la distribuzione territoriale della spesa di cui alla lettera a) deve essere ricondotta ai valori di cui alla lettera b), pena la soppressione dei contributi di cui alla lettera d);

*e-bis)* previsione della copertura degli oneri relativi ai trasferimenti di funzioni alle provincie, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali.

**42. 56.** (ex 38. 27.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagiari, Bagliani, Apolloni.

*Al comma 11, sopprimere la lettera a).*

**42. 57.** (ex 38. 99.)

Malavenda.

*Al comma 11, sopprimere la lettera b).*

**42. 58.** (ex 38. 100.)

Malavenda.

*Al comma 11, sopprimere la lettera c).*

**42. 59.** (ex 38. 101.)

Malavenda.

*Al comma 11, sopprimere la lettera d).*

**42. 60.** (ex 38. 102.)

Malavenda.

*Al comma 11, sopprimere la lettera e).*

**42. 61.** (ex 38. 103.)

Malavenda.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis). Tutte le disposizioni di legge relative all'istituzione dell'IRAP sono abrogate.

**Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale**

**42. 62.** (ex 38. 57.)

Bono, Armani, Valensise.

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

12-bis). Le disposizioni di legge relative all'entrata in vigore dell'IRAP sono prorogate al periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1998. Il Ministro delle finanze è autorizzato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad emanare un decreto per modificare l'IRAP in direzione di una maggiore adesione ai principi costituzionali di capacità contributiva e, in particolare, volto a sopprimere l'indeducibilità dei costi relativi agli oneri finanziari e del lavoro dipendente. Conseguentemente si fa fronte riducendo il fondo ordinario per la finanza locale per l'anno 1998 di lire 1.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

**42. 63.** (ex 38. 58.)

Bono, Valensise, Armani.

*Sopprimere il comma 13.*

**42. 64.** (ex 38. 107.)

Malavenda.

*Al comma 13, sopprimere la lettera a).*

**42. 65.** (ex 38. 105.)

Malavenda.

*Al comma 13, sopprimere la lettera b).*

**42. 66.** (ex 38. 110.)

Malavenda.

*Al comma 13, lettera b), aggiungere in fine, le seguenti parole: dopo il periodo transitorio di cui al comma 143, lettera c), del presente articolo la quota percentuale del gettito IRAP spettante ai comuni è definita dal rapporto tra il gettito IRAP 1998 e l'ammontare del gettito 1997 dei tributi comunali soppressi. Fino alla decorrenza dei termini di prescrizione, la percentuale viene modificata in relazione all'aumento del gettito dei tributi soppressi relativo all'accertamento di evasione ed elusione.*

**42. 67.** (ex 38. 78.)

Peretti, Giovanardi, Fabris.

*Al comma 13, sopprimere la lettera c).*

**42. 68.** (ex 38. 106.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 14.*

**42. 69.** (ex 38. 109.)

Malavenda.

*Al comma 14, sostituire la parola: 1997 con la seguente: 1996.*

**42. 70.** (ex 38. 36.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

*Al comma 14, aggiungere, in fine il seguente periodo:* La domanda dell'ente interessato deve essere presentata entro il 30 giugno 1998.

**42. 71.** (ex 38. 37.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia,  
Apolloni, Bagliani.

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

14-bis. In applicazione di quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, in merito alla fornitura all'UTE da parte dei comuni di un microazzonamento per articolare il territorio comunale in subaree omogenee, ai fini di individuare parametri di "qualità urbana" sui quali riclassificare gli immobili e calcolarne i nuovi valori catastali, entro il 30 giugno 1998 dovrà essere emanato il relativo regolamento.

Entro i limiti derivanti dell'incremento complessivo del gettito i comuni potranno operare una riduzione delle aliquote ICI per la prima casa fino al 100 per cento.

**42. 72.** (ex 38. 77.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

#### **Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:*

ART. 54-bis.

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

#### **Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui al l'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

#### **Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

*h-bis)* le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

*e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri*

enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.*

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le*

*parole*: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni *con le seguenti*: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **(A.C. 4354, sezione 4)**

#### **ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

##### **ART. 43.**

*(Norme particolari  
per i comuni e le province).*

1. Per l'anno 1998 conservano validità le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A valere sul residuo ammontare del fondo perequativo di lire 2.341.800 milioni, l'importo di lire 544.300 milioni corrispondente all'incremento dei trasferimenti erariali per l'anno 1998 rispetto all'anno 1997 è distribuito nel modo seguente:

a) 134.000 milioni sono ripartiti con i criteri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244;

b) 165.000 milioni vanno ad incrementare il fondo perequativo per la fiscalità locale, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

c) 245.300 milioni vanno ad incrementare il fondo ordinario e sono ripartiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 degli enti locali è prorogato al 31 gennaio 1998. È altresì differito al 31 gennaio 1998 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1998. All'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: « e nel periodo dal 1° al 14 novembre per la terza rata » sono sostituite dalle seguenti: « e a partire dal 1° novembre per la terza rata ». L'ultimo periodo del comma 7 dello stesso articolo 9 del decreto-legge n. 669 del 1996 è soppresso.

3. Per l'anno 1998, i termini per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per il versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsti, rispettivamente, dagli articoli 8 e 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, aventi scadenza entro il 31 gennaio 1998, sono prorogati al 31 marzo 1998.

4. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 1, comma 161, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

« 1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dal 1999. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito

intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri dell'articolo 71: *a)* per il 1999 il 6 per cento del valore; *b)* per il 2000 il 12 per cento del valore; *c)* per il 2001 il 18 per cento del valore; *d)* per il 2002 il 24 per cento del valore ».

5. Il termine di un anno, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'emanazione, con uno o più decreti legislativi, delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è prorogato al 31 luglio 1999.

6. Per gli anni 1999 e 2000, a modifica di quanto stabilito dalla normativa vigente e, da ultimo, dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la base di riferimento per l'aggiornamento dei trasferimenti statali correnti da attribuire alle province, ai comuni e alle comunità montane è costituita dalle dotazioni dell'anno precedente relative al fondo ordinario, al fondo consolidato e al fondo perequativo. L'aggiornamento dei trasferimenti è determinato in misura pari ai tassi di inflazione programmati per gli anni 1999 e 2000. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i fondi cui assegnare tutte o parte delle predette risorse aggiuntive.

7. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, e all'articolo 15 della medesima legge, come sostituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono essere integralmente destinati per il 1998 al finanziamento di spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. A tal fine al comma 11 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 2, comma 37, lettera *h)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « Entro il 31 dicembre 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 giugno 1998 ».

8. I mutui di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a totale carico dello Stato, relativi agli esercizi fino al 31 dicembre 1992 compreso, nonchè i mutui di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, possono essere impegnati fino ad esaurimento dei fondi stessi.

9. Il comma 6 dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è abrogato.

10. L'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 68. — 1. Ai finanziamenti della Cassa depositi e prestiti possono accedere le amministrazioni statali, regionali e locali per le proprie occorrenze finanziarie in conformità dei rispettivi ordinamenti. Possono altresì ottenere finanziamenti dalla Cassa depositi e prestiti altri soggetti pubblici o a maggioranza pubblica per investimenti rivolti all'erogazione di servizi pubblici ».

11. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è riservato per l'80 per cento delle disponibilità complessive ai comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e alle comunità montane.

12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno 1998, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

13. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni che nel corso dell'anno 1993 non hanno presentato ricorso presso le commissioni censuarie provin-

ciali possono presentare il suddetto ricorso, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane vigenti, in relazione ad una o più categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonchè alla delimitazione delle zone censuarie. Per tali ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modificazioni.

14. Per gli anni 1997 e 1998 i proventi della casa da gioco di Campione d'Italia sono destinati, in attesa dell'approvazione di una nuova organica normativa sulla ripartizione dei proventi, in via prioritaria al canone dovuto al gestore, ai prelievi fiscali ed al finanziamento del bilancio del comune di Campione d'Italia, tenute presenti le particolari condizioni geopolitiche e le esigenze di sviluppo. La quota dei proventi da attribuire al comune e, nel caso di conduzione diretta, le spese di gestione della casa da gioco sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Per l'anno 1998 le spese di funzionamento del comune di Campione d'Italia non potranno superare le previsioni di spesa definite in sede di approvazione del bilancio di previsione del 1997. Le somme eccedenti sono destinate per il 50 per cento allo Stato per il finanziamento del fondo nazionale speciale per gli investimenti, per il 34 per cento alla provincia di Como e per il 16 per cento alla provincia di Lecco. Le somme assegnate alle province di Como e di Lecco possono essere utilizzate d'intesa con i comuni, per opere pubbliche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni per opere pubbliche. Le somme spettanti allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

15. Gli enti locali possono procedere negli anni dal 1998 al 2005 all'estinzione anticipata di passività onerose derivanti dai mutui in essere al 31 dicembre 1996 con le banche mediante la contrazione di nuovi mutui di importo non superiore al 25 per cento del residuo debito alla fine dell'anno precedente attestato dall'istituto mutuante, maggiorato dell'indennizzo eventualmente previsto a tale titolo nei contratti in precedenza sottoscritti. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo.

16. Nel caso in cui l'importo delle erogazioni sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali risulti, a completamento dei lavori, inferiore all'importo concesso l'ente locale può, secondo procedure determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, chiedere di utilizzare, anche cumulativamente, le quote residue per la realizzazione di altre opere finanziabili dalla Cassa medesima.

17. Al sesto comma dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime ».

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 43.

*Sopprimerlo.*

**43. 1.**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 1.*

**43. 2.** (ex 39. 97)

Malavenda.

- Al comma 1, sopprimere la lettera a).*
- 43. 4.** Malavenda.
- Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: 134.000 milioni con le seguenti: 245.000 milioni e alla lettera c) sostituire le parole: 245.300 milioni con le seguenti: 165.000 milioni.*
- Conseguentemente alla lettera b) sostituire le parole: 165.000 milioni con le seguenti: 134.000 milioni.*
- 43. 65.** (Nuova formulazione).  
La Commissione.
- Al comma 1, sopprimere la lettera b).*
- 43. 5.** Malavenda.
- Al comma 1, sopprimere la lettera c).*
- 43. 6.** Malavenda.
- Sopprimere il comma 2.*
- 43. 7.** (ex 39. 98) Malavenda.
- Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 1998, con le seguenti: 28 febbraio 1998.*
- Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 1998, con le seguenti: 28 febbraio 1998.*
- 43. 8.** (ex 39. 11)  
Giancarlo Giorgetti, Roscia,  
Apolloni, Bagliani.
- Sopprimere il comma 3.*
- 43. 9.** (ex 39. 99) Malavenda.
- Sopprimere il comma 4.*
- 43. 10.** (ex 39. 103) Malavenda.
- Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.*
- 43. 11.** (ex 39. 16)  
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pa-  
gliarini, Bagliani, Apolloni,  
Michielon.
- Al comma 7, sopprimere il primo periodo.*
- 43. 13.** (ex 39. 15)  
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pa-  
gliarini, Bagliani, Apolloni,  
Michielon.
- Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: destinati per il 1998 fino a ordinaria con le seguenti: destinati al finanziamento di spese di manutenzione*
- 43. 14.** (ex 39. 7)  
Stucchi, Fontan, Luciano Dussin,  
Giancarlo Giorgetti, Roscia.
- Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: integralmente destinati per il 1998 fino a: ordinaria con le seguenti: destinati anche al finanziamento di spesa di manutenzione.*
- 43. 70.**  
La Commissione.
- Al comma 7, aggiungere in fine i seguenti periodi: All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, come modificata dal decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 e dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 10-bis dopo le parole: "31 marzo 1995" sono aggiunte le seguenti: "ovvero anteriore ma per cui siano in corso contenziosi di natura giurisdizionale" e la domanda di cui al comma 10-bis dell'articolo 39 deve essere presentata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*

**Seguono compensazioni del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**43. 16** (ex 39. 17).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni, Michielon.

*Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo:* Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, come modificata dal decreto legge 23 febbraio 1995 n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 introdotte dall'articolo 2, comma 37, lettera d) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 relative alla mancata presentazione dei documenti si applicano anche alle domande di condono edilizio presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 per cui non sia maturato il silenzio assenso a causa di carenza di documentazione obbligatoria per legge.

**43. 17** (ex 39. 18).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La domanda di cui al comma 10-bis dell'articolo 39 della legge n. 724 del 1994, introdotto dal comma 37, lettera g), dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996, deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**43. 18** (ex 39. 22).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni, Michielon.

*Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo:* Gli interessi attivi maturati sulle disponibilità comunali di conto vincolato a tale titolo sono iscritte in bilancio tra le entrate correnti.

**43. 15** (ex 39. 8).

Bagliani, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

*7-bis.* All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

*7-ter.* Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: "società di intermediazione mobiliare" sono inserite le seguenti: "i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni".

*7-quater.* Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

**43. 19** (ex 39. 47).

Bono.

*Sopprimere il comma 8.*

**43. 20.** (ex 39. 107).

Malavenda.

*Al comma 8, sopprimere le parole: fino al 31 dicembre 1992 compreso.*

**Segue compensazione n.1. del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**43. 21.** (ex 39. 21).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni, Michielon.

*Al comma 8, sopprimere le parole da: nonchè i mutui, sino alla fine del comma.*

**43. 22.** (ex 39. 13).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni, Michielon.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Per l'anno 1998 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100, milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. L'onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato.

**Seguono compensazioni n. 11 e 12 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**43. 23.** (ex 39. 33.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Per l'anno 1999 il fondo nazionale speciale per gli investimenti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato per un importo pari a 1.000 miliardi da destinare pro quota in base alla popolazione a tutti gli enti locali quale contributo in conto capitale finalizzato alla messa a norma degli edifici di proprietà pubblica adibiti ai rapporti con l'utenza, con particolare riferimento alla

legge n. 46 del 1990 e n. 626 del 1994, nonchè alla eliminazione delle barriere architettoniche.

**Segue compensazione n. 19 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**43. 24.** (ex 39. 34).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Per l'anno 1998 il fondo nazionale speciale per gli investimenti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato per un importo pari a 1.000 miliardi da destinare pro quota in base alla popolazione a tutti gli enti locali quale contributo in conto capitale finalizzato alla messa a norma degli edifici di proprietà pubblica adibiti ai rapporti con l'utenza, con particolare riferimento alla legge n. 46 del 1990 e n. 626 del 1994, nonchè alla eliminazione delle barriere architettoniche.

*Conseguentemente al disegno di legge finanziaria n. 4355, alla tabella B, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:*

1998: -1500 miliardi.

**43. 25** (ex 39. 6).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Pagliarini.

*Sopprimere il comma 9.*

**43. 26.** (ex 39. 108).

Malavenda.

*Sopprimere il comma 10.*

**43. 27.** (ex 39. 109).

Malavenda.

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

La lettera a) del primo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con

Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

a) in prestiti ad Amministrazioni statali, Enti pubblici, Regioni, Comuni, Province, Comunità montane, Consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario, Consorzi tra Enti locali o altri Enti pubblici, Aziende speciali e Società. per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi.

**43. 60.**

La Commissione.

*Al comma 10, al capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le parole: o a maggioranza pubblica.*

**43. 28.** (ex 39. 64).

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

*Al comma 10, al capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: maggioranza con la seguente: partecipazione.*

**43. 29.** (ex 39. 38).

Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Bressa.

*Al comma 10, al capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: all'erogazione con le seguenti: alla prestazione.*

**43. 30** (ex 39. 37).

Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Bressa.

*Sopprimere il comma 11.*

**43. 31** (ex 39. 110).

Malavenda.

*Sopprimere il comma 12.*

**\*43. 32** (ex 39. 65).

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

*Sopprimere il comma 12.*

**\*43. 33** (ex 39. 111).

Malavenda.

*Sopprimere il comma 13.*

**43. 34** (ex 39. 112).

Malavenda.

*Al comma 14, sostituire il quarto, quinto e sesto periodo con il seguente: Le somme eccedenti sono destinate per il finanziamento degli investimenti in opere pubbliche dei comuni alle seguenti province: Provincia di Como: 50 per cento; Provincia di Lecco 25 per cento; Provincia di Varese 25 per cento.*

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**43. 36** (ex 39. 26).

Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Galli, Paolo Colombo, Roscia, Bagliani, Apolloni.

*Al comma 14, sostituire il quarto, quinto e sesto periodo con il seguente: Le somme eccedenti sono destinate per il 15 per cento allo Stato, per il 20 per cento alla regione Lombardia, per il 44 per cento alla provincia di Como e per il 31 per cento alla provincia di Lecco, e sono da utilizzarsi per opere pubbliche.*

**Segue compensazione n. 13. del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**43. 37** (ex 39. 61).

Paolo Colombo, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 14, quarto periodo, sostituire la cifra: 50, con la seguente: 10.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 34, con la seguente: 50, e la cifra: 16, con la seguente: 40.*

**43. 38** (ex 39. 30).

Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Paolo Colombo, Roscia, Bagliani, Apolloni, Michielon.

*Al comma 14, quarto periodo, sostituire la cifra: 50, con la seguente: 40.*

*Conseguentemente, alla fine del periodo, aggiungere le parole: e per il dieci per cento alla provincia di Varese.*

**43. 39** (ex 39. 27).

Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Galli, Paolo Colombo, Roscia, Bagliani, Apolloni.

*Al comma 14, quarto periodo, sostituire le parole: allo Stato per il finanziamento del fondo nazionale speciale per gli investimenti con le seguenti: allo Stato per il finanziamento di iniziative primosse dagli enti locali delle province di Varese, Como e Lecco volte a combattere la disoccupazione derivante dalla crisi del frontalierato nelle zone di confine.*

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**43. 40** (ex 39. 31).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni.

*Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti locali possono altresì porcedere alla estinzione anticipata dei mutui mediante entrate in conto capitale, compresi gli oneri di urbanizzazione. In tale caso la disposizione si applica a condizione che si tratti di mutui per le*

medesime finalità alle quali è vincolata la utilizzazione degli oneri di urbanizzazione.

**43. 41** (ex 39. 28).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni, Michielon.

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

*15-bis.* La Cassa depositi e prestiti, entro il 31 luglio di ogni anno, comunica ad ogni regione ed ente locale territoriale la relativa situazione finanziaria per l'anno in corso e per quello successivo. Per ciascun ente la comunicazione deve essere globale ed articolata, e contenere l'indicazione di tutte le posizioni aperte con i relativi dati, comprese le posizioni che non comportano onere per l'ente interessato. Sempre entro il 31 luglio di ogni anno la Cassa depositi e prestiti trasmette al Parlamento una relazione contenente le informazioni di cui al precedente periodo e la indicazione delle disponibilità finanziarie della Cassa medesima, articolate per fondi. Nella relazione al Parlamento devono essere inoltre indicate le opinioni, le osservazioni e le proposte della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti relative alle procedure e all'efficacia degli impegni finanziari di competenza. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Cassa depositi e prestiti trasmette al Parlamento una relazione con l'indicazione dei propri intendimenti programmatici per l'anno ed il triennio successivi.

**43. 42** (ex 39. 33).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Michielon.

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

*15-bis.* È istituito, a valere sul fondo sviluppo investimenti, capitolo 7232 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo per gli investimenti per i comuni inferiori ai 5000 abitanti dotato per il 1998 di 600 miliardi. I contributi sono erogati in conto capitale per le spese infrastrutturali, di primaria importanza,

da realizzarsi all'interno del territorio comunale. I criteri e le modalità di concessione sono stabiliti con decreto, del Ministero dell'interno, sentiti l'Anci e l'Uncem.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**43. 43** (ex 39. 12).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Michielon.

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

16. Per violazioni amministrative connesse all'articolo 8 della legge 212 del 4 aprile 1956 e all'articolo 15 della legge 20 dicembre 1993, n. 515, le sanzioni amministrative applicate sino al 30 dicembre 1997 vengono globalmente ridotte a Lit. 1.000.000 (un milione) per il contenzioso venutosi a creare in ogni singola provincia per affissioni effettuate da singoli candidati e da partiti politici.

**43. 44** (ex 39. 49).

Mazzocchi, Bono, Armani.

*Sopprimere il comma 16.*

**43. 45.**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 17.*

**43. 46.**

Malavenda.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

“17-bis. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 274, come modificato dall'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: 31 marzo 1995 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 1998”. Conseguentemente, all'arti-

colo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, primo periodo, le parole: entro il 31 marzo 1995, sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 marzo 1998;

b) al comma 5, primo periodo, le parole: 31 marzo 1995, sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 1998;

c) al comma 5, primo periodo, le parole: 15 aprile 1995, sono sostituite dalle seguenti: 15 luglio 1998;

d) al comma 5, alla fine del terzo periodo, le parole: 31 marzo 1995, sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 1998;

e) al comma 6, primo periodo, le parole: 31 marzo 1995, sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 1998;

**43. 47.** (ex 39. 48)

Armani, Bono, Valensise.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

“17-bis. Sono considerati validi gli strumenti urbanistici già intesi approvati a seguito dell'applicazione, da parte degli enti che li hanno adottati, delle procedure del silenzio assenso previste dai decreti legge 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n. 388 e 24 settembre 1996, n. 495, i cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell'articolo 2, comma 61 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della presente disposizione, il termine di 180 giorni previsto per la formazione del silenzio-assenso, non maturato nel periodo di vigenza del singolo decreto-legge, si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti - legge

**43. 50.**

Formenti, Copercini, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:*

“ART. 43-bis.

*(Trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e di altri enti pubblici).*

1. Le leggi, i provvedimenti, le delibere e ogni altro atto recante erogazioni finanziarie, a qualsiasi titolo corrisposte, a carico del bilancio dello Stato, delle regioni, delle province, delle comunità montane e dei comuni ad enti soggetti privati, ad esclusione dei dipendenti della pubblica amministrazione, dei limiti di impegno e delle rate di ammortamento di mutui, che prevedono spese a carico dei bilanci dei rispettivi enti per un periodo superiore ai tre anni e che prevedono erogazioni da effettuarsi negli anni 1998, 1999 e 2000 cessano di aver effetti a decorrere dal 1° gennaio 1970 e con effetti nei rispettivi bilanci nell'esercizio 1998 ed alla conferma delle medesime con le stesse procedure necessarie per l'adozione del relativo atto”.

**43. 01** (ex 39. 0. 6).

Armani, Bono, Valensise.

*Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:*

ART. 43-bis.

*(Dichiarazione integrativa per la definizione dei tributi locali).*

1. Per la definizione dei tributi locali di competenza comunale e provinciale il contribuente può presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 1992 una dichiarazione integrativa al fine di regolarizzare i propri adempimenti relativi ai diversi tributi locali. La dichiarazione provvede a sanare la mancata denuncia ovvero ad integrare le imposte precedentemente versate sulla base dei valori imponibili rettificati, e deve riguardare i tributi e le relative annualità i cui termini di accertamento non risultano scaduti.

2. Contestualmente alla dichiarazione, il contribuente deve versare la differenza

d'imposta o l'imposta dovuta, calcolata con le aliquote e gli scaglioni in vigore per l'anno 1997, alla tesoreria comunale o provinciale competente, ed una soprattassa del 5% dell'importo per l'integrazione dell'imposta e del 20 per cento per la mancata denuncia ovvero versamento dell'imposta.

3. La dichiarazione integrativa, prevista dall'articolo precedente, non può essere presentata in caso di avviso di accertamento emesso dall'ente locale competente o se risulti pendente ricorso alla commissione tributaria provinciale o regionale.

4. La presentazione della dichiarazione integrativa delle imposte precedentemente versate, per un importo di imposta almeno pari al 15 per cento di quanto versato negli anni oggetto dell'integrazione, estingue l'obbligo tributario relativo agli anni considerati.

5. La dichiarazione di sanatoria di mancata denuncia ovvero versamento estingue l'obbligo tributario relativo agli anni interessati, se la determinazione dell'imponibile, e conseguentemente dell'imposta, è effettuata nel pieno rispetto della normativa in vigore per i diversi tributi locali.

6. Il Ministro delle finanze predispone, con apposito decreto da emanarsi entro 45 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, il modello della dichiarazione integrativa.

**43. 02** (39. 02).

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Dopo l'articolo 43 è aggiunto il seguente:*

ART. 43-bis.

*(Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali).*

Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introdu-